

60520

Decreti - Parte 2 - Anno 2011

Dekrete - 2 Teil - Jahr 2011

**Stato****DECRETO LEGISLATIVO**

del 19 maggio 2011, n. 92

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. (11G0133)**

(GU n. 146 del 25-6-2011)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Visto il parere favorevole n. 5625 espresso dal Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2011;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

**Emana****Staat****GESETZESVERTRETENDES DEKRET**

vom 19. Mai 2011, Nr. 92

**Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Änderungen und Ergänzungen zum Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 auf dem Sachgebiet der Übertragung der Verwaltungsbefugnisse des Regionalen Verwaltungsgerichts Trient (11G0133)**

(GBl. vom 25. Juni 2011, Nr. 146)

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“;

Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 betreffend Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Errichtung des Regionalen Verwaltungsgerichtes Trient und der Autonomen Sektion Bozen;

Nach Einsichtnahme in die positive Stellungnahme des Staatsrates vom 13. Jänner 2011, Nr. 5625;

Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen;

Aufgrund des in der Sitzung vom 15. April 2011 erlassenen Beschlusses des Ministerrates;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates und des Ministers für die Beziehungen zu den Regionen und für den territorialen Zusammenhalt im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und dem Minister für die öffentliche Verwaltung und die Innovation;

**erlässt**

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

1. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-ter

1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.

2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.

3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamen-

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK

das nachstehende gesetzesvertretende Dekret:

Art. 1

Übertragung der Verwaltungs- und Organisationsbefugnisse zur Unterstützung des Regionalen Verwaltungsgerichts Trient

(1) Im Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 wird nach dem Art. 19-bis der nachstehende Artikel hinzugefügt:

«Art. 19-ter

(1) Ab dem 1. Tag des dritten Monats nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Dekretes werden der Autonomen Provinz Trient mit Bezug auf deren Gebiet die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung des Regionalen Verwaltungsgerichts Trient übertragen. Diese Befugnisse umfassen die Tätigkeit, für die das Verwaltungspersonal, einschließlich des Generalsekretärs, vorgenannten Gerichtes zuständig ist, sowie die Verwaltung der beweglichen und unbeweglichen Güter, die für den Betrieb des Verwaltungsgerichts notwendig sind, ausgenommen die Kosten für das Gerichtspersonal.

(2) Dem Verwaltungspersonal laut diesem Artikel obliegen die Aufgaben, die laut den staatlichen Bestimmungen dem Staatspersonal der regionalen Verwaltungsgerichte zugewiesen sind, das die entsprechenden Ränge bekleidet; unbeschadet bleibt dessen funktionelle Abhängigkeit vom Gerichtspersonal. Der Generalsekretär wird vom Landesausschuss nach Einvernehmen mit dem Präsidenten des Gerichtes laut Abs. 1 aus den Reihen des Personals im Rang eines leitenden Beamten ernannt.

(3) Das aus jedwedem Titel bei den Sekretariaten des Gerichtes Dienst leistende Personal kann innerhalb von sechzig Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Dekretes beantragen, mit Wirkung vom Datum laut Abs. 1 in den Stellenplan der Autonomen Provinz Trient eingestuft zu werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Herkunftsverwaltung. Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage der Gleichstellungstabelle gemäß der Anlage A zu diesem Dekret. Dem in den Stellenplänen der Provinz eingestuftem Personal wird die in den geltenden Kollektivverträgen vorgesehene Besoldung zuerkannt; die Differenz zwi-

to economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale e' conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.

4. Il personale di cui al comma 3 che non richiama di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

5. La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

6. Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.

7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.».

2. Con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all'articolo 19-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile

schen der bei der Herkunftskörperschaft bezogenen und der aufgrund der Einstufung in den Stellenplan der Provinz zuerkannten Besoldung wird als persönliche Zulage verrechnet. Bis zum Erlass einer anderslautenden Bestimmung des Landeskollektivvertrags wird dem Personal des Regionalen Verwaltungsgerichts weiterhin die Verwaltungszulage nach den Modalitäten und in den Beträgen entrichtet, die für die Bediensteten des Verwaltungsgerichtes vorgesehen sind.

(4) Das Personal laut Abs. 3, das nicht beantragt, in die Stellenpläne der Provinz eingestuft zu werden, kehrt - falls es in der Stellung einer Abordnung im Dienst steht - innerhalb von 60 Tagen zur Herkunftsverwaltung zurück. Wenn es sich um Staatsbedienstete handelt, werden diese auf einen innerhalb der im Abs. 3 vorgesehenen Frist einzureichenden Antrag auch außerplanmäßig dem Regierungskommissariat der Provinz Trient zugeteilt. Dem im Stellenplan der Autonomen Provinz Trient eingestuftem Personal, das zum Zeitpunkt der Übertragung laut Abs.1 bereits beim Staat bedienstet ist, wird die Möglichkeit gewährleistet, zu den vorherigen Herkunftsverwaltungen zurückzukehren, sofern genannte Übertragung widerrufen wird.

(5) Außer dem Generalsekretär sichert die Provinz dem Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Einvernehmen mit dem Gerichtspräsidenten die Zuweisung von Personal in der Höchstgrenze von drei Verwaltungsbediensteten für jeden zugeteilten Richter zu.

(6) Die der Provinz Trient im Sinne des Art. 16 des Sonderstatuts für die Ausübung der übertragenen Funktionen laut diesem Artikel zustehenden Beträge werden in einem besonderen Einvernehmen zwischen Staat und Autonomer Provinz - auch bezogen auf mehrere Jahre - bestimmt, wobei die jährlichen Durchschnittsausgaben zu berücksichtigen sind, die der Staat für die selben Aufgaben im vorhergehenden Dreijahreszeitraum bestritten hat

(7) Für die Zwecke der Ausübung der übertragenen Befugnisse laut diesem Artikel wendet die Autonome Provinz Trient - unbeschadet der Bestimmung laut Abs. 2 - die Landesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Personals, der Buchhaltung und der Vertragstätigkeit an, wobei sie sich der zuständigen Landesstellen bedient.»

(2) Mit Bezug auf das Regionale Verwaltungsgericht Trient und mit Wirkung vom Datum laut Art. 19-ter Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426, ein-

1984, n. 426, come introdotto dal comma 1, cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.

3. Il terzo comma dell'articolo 15 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono abrogati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del  
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con  
le regioni e per la coesione  
territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

*Avvertenza:*

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

geführt durch Abs. 1, wird der Art. 12 Abs. 2 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 426/1984, ersetzt durch Art. 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 20. April 1999, Nr. 161 auf dem Sachgebiet der Ernennung des Generalsekretärs nicht mehr angewandt.

(3) Der Art. 15 Abs. 3 und die Tabelle A des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 werden aufgehoben.

(4) Der Minister für Wirtschaft und Finanzen ist dazu ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsänderungen für die Reduzierung der Ansätze in den betreffenden Ausgabenkapiteln vorzunehmen.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Erlassen in Rom, am 19. Mai 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Präsident des Ministerrates  
Fitto, Minister für die Beziehungen zu den  
Regionen und für den

territorialen Zusammenhalt

Tremonti, Minister für Wirtschaft und Finanzen

Brunetta, Minister für die öffentliche  
Verwaltung und die Innovation

Gesehen, der Siegelbewahrer: Alfano

*Hinweis:*

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden im Sinne des Art. 10 Abs. 3 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes der Bestimmungen betreffend die Verkündung der Gesetze, den Erlass der Dekrete des Präsidenten der Republik und die amtlichen Veröffentlichun-

lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, 217.

Note alle premesse:

L'art. 87 comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, si veda nella nota al titolo.

Il parere n. 5625/2010 del Consiglio di Stato è stato emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 gennaio 2011.

Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 670 è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Note all'art. 1:

Il testo del secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134), è il seguente:

«Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso

gen der Republik Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der Bestimmungen, auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Anmerkung zum Titel:

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 wurde im Gesetzblatt der Republik vom 8. August 1984, Nr. 217 veröffentlicht.

Anmerkungen zu den Prämissen:

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung ist der Präsident der Republik ermächtigt, die Gesetze zu verkünden sowie die Dekrete mit Gesetzeskraft und die Verordnungen zu erlassen.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 wurde im Gesetzblatt der Republik vom 20. November 1972, Nr. 301 veröffentlicht.

Für den Bezug auf das Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 siehe die Anmerkung zum Titel.

Die Stellungnahme des Staatsrates Nr. 5625/2010 wurde von der beratenden Sektion für Rechtsakte in der Sitzung vom 13. Jänner 2011 abgegeben.

Der Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 besagt Folgendes:

„Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.“

Anmerkungen zum Art. 1:

Der Wortlaut gemäß Art. 12 Abs. 2 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. April 1983, Nr. 426, ersetzt durch Art. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 20. April 1999, Nr. 161 (veröffentlicht im Gesetzblatt der Republik vom 10. Juni 1999, Nr. 134) besagt Folgendes:

„Die Stelle des Generalsekretärs kann von einem den Stellenplänen des Staates der Region oder

della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato.».

einer der beiden autonomen Provinzen angehörenden Bediensteten im Rang eines leitenden Beamten besetzt werden. Die Ernennung wird vom zuständigen Regierungskommissär auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalen Verwaltungsgerichts im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Staatsrates verfügt."



Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 58  
depositato il 13 giugno 2011

**del Presidente del Consiglio dei Ministri** pt, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege  
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

**contro**

**la Provincia autonoma di Trento** in persona del Presidente pt  
**per la declaratoria**

dell'illegittimità costituzionale in parte qua della legge della Provincia  
autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del  
12 aprile 2011, n. 21, supplemento n. 1 recante *"Modificazioni della  
legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla  
ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in  
materia di governo dell'autonomia del Trentino)* in relazione all'art. 13,  
comma 1; art. 17, comma 1; art. 30, comma 4 e art. 47.

\*\*\*\*

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei  
Ministri nella seduta del 19 maggio 2011 e si depositano a tal fine  
estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

\*\*\*\*

La legge provinciale n. 7/2011 consta di 55 articoli, dei quali dal n. 1 al  
n. 50 detta modifiche e sostituzioni della legge provinciale sui lavori  
pubblici del 10 settembre 1993, n. 26.




La legge provinciale è illegittima nell'art. 13, comma 1; art. 17, comma 1; art. 30, comma 4 e art. 47 per i seguenti

### MOTIVI

E' necessario premettere che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa in diverse materie tra le quali, assume rilievo la materia della *«viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale»* (art. 8, primo comma, n. 17, dello Statuto di autonomia).

Sempre lo Statuto, nel citato art. 8, precisa che detta potestà debba essere esercitata *«entro i limiti indicati dall'art. 4»* e, pertanto, *«in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»* (art. 4, primo comma, dello statuto di autonomia).

La giurisprudenza della Corte costituzionale, a tal proposito, ha ritenuto, con le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006, che *«il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”»* (citata sentenza n. 51 del 2006). Tra di esse è stata anche ricompresa la disciplina dettata dal d.lgs. 12 aprile



2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Inoltre, come ribadito di recente da codesta Corte con sentenza n. 45/2010, la Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dal proprio statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.

Altro limite alla suddetta competenza legislativa provinciale è rinvenibile nei principi dell'ordinamento civile della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, che non può che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.

In relazione a questo aspetto viene in rilievo, in linea generale, la fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto. Con riferimento a tale fase la Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare come l'amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007).



Ciò significa che le regioni e le province autonome possono programmare, finanziare, realizzare opere pubbliche, in quanto strumenti utili alle politiche pubbliche di loro competenza, ma la loro potestà legislativa non si può estendere né alla disciplina delle procedure di appalto, né alla regolamentazione dell'attività negoziale: la prima è infatti attratta dalla competenza esclusiva dello Stato relativa alla «*tutela della concorrenza*», la seconda confluisce nell'«*ordinamento civile*».

Vi è infine il limite, anche contenuto nella Statuto di autonomia (art. 4, primo comma), delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, le quali costituiscono principi generali che esigono un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale (in tal senso Corte Cost. sentenze n. 118, 356 e 366 del 1992; 349 e 386 del 1991).

A tal proposito, nella suindicata fase di conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che, implicando valutazioni e riflessi finanziari, non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato (sia pure con riferimento ad un singolo istituto afferente alla fase esecutiva, si vedano la sentenza n. 447 del 2006 e, prima della riforma del Titolo V, la sentenza n. 482 del 1995).

Ciò premesso, la legge in esame si espone a diverse censure di costituzionalità.

**1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, e dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia, con riferimento all'art. 13, comma 1, Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7**



**che sostituisce il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26**

L'art. 13, comma 1, che sostituisce il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, prevede la facoltà in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria.

L'articolo 141, comma 3, del codice dei contratti pubblici prevede invece che, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione e per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Pertanto la norma provinciale facendo riferimento alla soglia comunitaria, che per i lavori pubblici è di € 5.150.000,00, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia di collaudo che, così come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 53/2011, 45/2010, 411/2008, afferisce alla fase della esecuzione e conclusione dei contratti e rientra specificamente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La disposizione provinciale, quindi, eccede dalle competenze statutarie della Provincia Autonoma di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia violando la competenza in materia di ordinamento civile riconosciuta allo Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost.

**2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, e dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia, con riferimento all'art. 17,**



**comma 1, Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7**

**che modifica il comma 2 bis dell'art. 29 della legge provinciale 10**

**settembre 1993, n. 26**

L'art. 17, comma 1 modifica il comma 2 bis dell'art. 29 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; la lettera b) del novellato comma attribuisce al regolamento provinciale la possibilità di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura.

La disposizione, disciplina la fattispecie in modo difforme rispetto all'art. 53, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il quale indica tassativamente i casi in cui i contratti di appalto debbano essere stipulati a corpo e quelli invece da stipulare a misura.

Si tratta di aspetti riguardanti l'oggetto del contratto e pertanto anche in questo caso si evidenzia una violazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia per violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost.

**3) Violazione dell'art. 117, I comma; 117, II comma, lettera e); e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (e degli artt. 4 e 8 dello Statuto di Autonomia) con riferimento all'art. 30, comma 4 Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che sostituisce il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26**

L'art. 30, comma 4, che sostituisce il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone che: *"Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai*



*lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive”.*

La disciplina statale di riferimento è contenuta nell'art. 37, comma 11 del codice dei contratti pubblici, che consente, nella fattispecie in esame, di costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale, esplicitamente escludendo la possibilità di procedere a subappalto. In particolare, si osserva che, rispetto alla norma codicistica, viene omesso il riferimento all'elenco delle opere superspecialistiche ed ai requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, la cui disciplina, ai sensi del medesimo art. 37 comma 11 del codice dei contratti pubblici, è rimessa al regolamento statale di attuazione. Si evidenzia che la disciplina relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle procedure di gara, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di tutela della concorrenza, non può che essere uniforme in tutto il territorio nazionale (cfr. Corte Cost., 17.12.2008, n. 411). La norma provinciale quindi eccede il limite del rispetto degli obblighi internazionali, di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia, tra i quali è da annoverarsi, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 45/2010, “il rispetto dei principi generali del diritto



*comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, ora ridenominato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, di quelle che tutelano la libera concorrenza".*

La stessa Corte ha precisato che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007).

Pertanto la norma in parola viola l'articolo 117, primo comma, Cost., ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, ed è in contrasto altresì con l'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost. con riferimento all'ordinamento civile e penale.

**4) Violazione dell'art. 8 dello Statuto di autonomia con riferimento all'art. 47 Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che sostituisce l'art. 58.19 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26**

L'art. 47, che va a sostituire l'art. 58.19 l.p. 26/93, prevede che l'affidamento dei lavori pubblici su beni culturali sia disposto sulla base di una perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, in sostituzione sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo.

Tale disposizione si pone in contrasto con la normativa statale contenuta nell'art. 203, del d.lgs. 163 del 2006 la quale prescrive che l'affidamento



dei lavori, afferenti il settore dei beni culturali, sia disposto sulla base della presentazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo; quest'ultimo può essere omesso solo in determinati casi tassativamente previsti.

Tale disposizione ha come scopo la conservazione dei beni culturali, attenendo a profili di tutela che non possono essere derogati, e quindi, nonostante la competenza primaria della provincia autonoma in materia di tutela dei beni culturali, la stessa è tenuta a rispettare le disposizioni che assicurano una tutela minima uniforme su tutto il territorio nazionale. La disposizione in esame presenta dunque profili di incostituzionalità in quanto non assicura le funzioni minime indefettibili di tutela del patrimonio culturale, come previste dal D.lgs. N. 42/2004, le quali costituiscono, come più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 164/2009 e 101/2010, norme di grande riforma economico-sociale, cui anche le province autonome debbono uniformarsi, in violazione quindi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Corte vorrà dichiarare, l'illegittimità delle disposizioni sopra indicate della legge della Provincia autonoma di Trento n. 7/2011.

\*\*\*

**Si allega:**

1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011;
2. relazione del Ministro proponente;



3. legge provinciale n. 7/2011.

Roma, 8 giugno 2011

Marco Stigliano Messuti

Avvocato dello Stato

*Marco Stigliano Messuti*

**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Notifiche presso la Corte di Appello di Roma, a richiesta

dell'Avvocatura Generale dello Stato, quale rappresentante e difensore

ex lege del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, ho notificato copia

conforme del suesteso ricorso alla Corte Costituzionale a:

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore,


nella sua sede in Trento, Piazza Dante n. 15 (cap 38122), a mezzo del

servizio postale

~~A mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 140~~

~~C.P.C. Ufficio Postale di Roma~~

~~Roma - 9 GIU. 2011~~



Copia conforme all'originale per la  
pubblicazione del Bollettino Ufficiale  
della Regione PROVINCIA AUT. TRENTO

Roma, 16 GIU. 2011

**CANCELLIERE**

*[Handwritten signature]*